

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 1346

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula	☐
Ordinaria a risposta orale in Commissione	☐
Ordinaria a risposta scritta	☐
Indifferibile e urgente in Aula	X
Indifferibile e urgente in Commissione	☐

OGGETTO: *valutazione dell'impatto sul territorio dell'attività della cava di Caselette e di altri cantieri previsti in concomitanza sul territorio.*

Premesso che

Con D.D. 14 ottobre 2020, n. 320 L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 - "Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO)." la Regione ha concesso alle società ALLARA S.p.A., la proroga dell'autorizzazione per il completamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette, l'istanza di proroga di 5 anni è funzionale al completamento dei lavori già previsti dal progetto autorizzato.

L'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000; il sito è ricompreso nella "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia" istituita con la legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità; il sito è ricompreso nel "Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso" ed è sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 a seguito della DGR 37-227 del 4 agosto 2014 con la quale il suddetto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004.

Considerato che

Le attività ambientale dovrebbero uniformarsi all'art 3 quater del codice dell'ambiente. Principio dello sviluppo sostenibile che disciplina l'attività ambientale in base ai seguenti principi:

- 1 Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

Considerato inoltre che

L'autorizzazione ad un impianto in un'area oggetto di tutela costituisce un atto di alta responsabilità, considerato l'impatto ambientale e paesaggistico. Tutte le attività dal forte impatto ambientale necessitano pertanto di una valutazione VIA (Valutazione di impatto ambientale) che presuppone anche l'informazione ed il coinvolgimento della cittadinanza.

L'area interessata è ricca di una flora e fauna altamente sensibile, per tale ragione questa zona è parte della Direttiva "Habitat" e "Uccelli", Direttiva europea n. 92/43/CEE che ha l'obiettivo di mantenere o ripristinare gli habitat e le specie in uno stato di conservazione ottimale nelle loro aree geografiche di appartenenza.

L'attività prevista alla cava di Caselette comporterà non solo un impatto sul suolo, ma anche conseguenze derivanti dal movimento terra, dall'emissione di polveri, dal transito dei camion. Tutti questi fattori avrebbero dovuto, inoltre, essere valutati insieme agli impatti contemporaneamente incidenti sulla medesima area a causa di altre opere concomitanti, come ad esempio la costruzione della pista guida sicura nel vicino Comune di Buttigliera e di altri eventuali progetti che verrebbero considerati uno per uno, singolarmente, anziché cumulativamente come invece prescrivono la legge, la normativa ambientale, il principio di precauzione.

L'esecuzione di una VIA, che presuppone la partecipazione e l'informazione ai cittadini, avrebbe consentito maggiore approfondimento rispetto all'impatto sulle circostanti aree sensibili, come le sponde del fiume e le aree umide (ai sensi della Convenzione di Ramsar) o protette dalla Regione ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli (SIC di Caselette e Musiné), in gestione alla Città Metropolitana di Torino, che non risulta essere stata nemmeno consultata.

**Il Consiglio regionale interroga la Giunta
e l'assessore competente**

per sapere:

Per quale motivo non sia stata eseguita la VIA per valutare l'impatto delle attività in avvio sullo stesso territorio.

Se sia stata eseguita una caratterizzazione del suolo prima di avviare l'attività di scavo.

Se siano state compiute da un professionista le indagini archeologiche richieste dalla Soprintendenza.

IL CONSIGLIERE

Francesca Frediani